



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Selv. III Bis
Prot. N. 58984

Roma, 02 LUG. 2009

Ai Sigg. Direttori Regionali e Interregionali VV.F
LORO SEDI

Ai Sigg. Comandanti Provinciali VV.F
LORO SEDI

e per conoscenza

Al Sig. Dirigente Generale Capo del Corpo
Nazionale VV.F
S E D E

Ai Sigg. Direttori Centrali del Dipartimento
LORO SEDI

All'Ufficio I – Gabinetto del Capo Dipartimento
S E D E

Oggetto: Legge 104/92, come modificata dalla Legge n.53/2000, e Dlgs 267/2000.
Applicazione in sede locale.

Richieste di chiarimenti pervengono, in particolare, in ordine alla corretta applicazione della Legge 5/2/1992 n.104, modificata ed integrata dalla Legge 8/3/2000 n.53, in sede di assegnazione presso i distaccamenti del personale che ha ottenuto il trasferimento ai sensi dell'art.33, comma 5 della citata legge, o che comunque, anche successivamente al trasferimento in via ordinaria, invoca a tale scopo i benefici della predetta legge.

Al fine, pertanto, di assicurare uniformità di attuazione della suddetta normativa ed a garanzia di un corretto bilanciamento tra le esigenze di servizio e le aspettative degli interessati, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni al riguardo.

Si fa rilevare che la "facoltà per il lavoratore di chiedere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio" (art. 33, comma 5, della L.104/92) non è espressione di un diritto soggettivo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

assoluto e privo di condizioni, poiché la predetta disposizione consente l'attribuzione del beneficio solo "ove possibile".

Tale posizione giuridica di vantaggio ha, infatti, natura di interesse legittimo o, per alcuni giudici amministrativi, sarebbe di diritto soggettivo "affievolito" dall'esercizio di potestà discrezionale dell'Amministrazione. Secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale, la citata normativa subordina tali trasferimenti alle specifiche esigenze funzionali dell'Amministrazione, identificabili con il buon andamento del servizio, introducendo, pertanto, limiti al beneficio di priorità in parola, nel senso che lo stesso è destinato a divenire operante in presenza di determinate condizioni e cioè che nella sede in cui il lavoratore aspira ad essere trasferito esista un posto, che lo stesso sia vacante e, purché, non ostino superiori esigenze organizzative dell'Amministrazione di appartenenza.

Sull'applicazione della norma in esame si sono più volte pronunciati i massimi organi giurisdizionali, in particolare, anche la Corte di Cassazione, la quale ha affermato che tale diritto di scelta della sede di lavoro più vicina recede ove risulti incompatibile con le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro, poiché in tali casi - segnatamente per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico - potrebbe determinarsi un danno per la collettività (Cass. Civ. sez. lavoro 829/2001;12962/2002;7945/2008).

Ciò premesso, si osserva che, in sede di mobilità interna, il trasferimento del personale che risulti titolare del diritto di cui all'art.33 comma 5 della L.104/92 - ovvero colui che assiste in modo continuativo ed esclusivo un parente o affine entro il 3° grado, riconosciuto dalla competente Commissione sanitaria portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.104/92, non ricoverato a tempo pieno - dovrà avere priorità, a prescindere dall'anzianità di qualifica e di ruolo.

Il personale interessato potrà, tuttavia, essere assegnato al distacco richiesto, al fine di consentire la prosecuzione del rapporto di assistenza, solo ove sussista vacanza di organico nel suo specifico ruolo e tale trasferimento non sia di pregiudizio all'organizzazione sul territorio della circoscrizione provinciale del servizio di soccorso.

Si precisa, inoltre, che se la ratio del diritto di scelta previsto dalla norma citata è quella di tutelare una situazione di assistenza in atto al familiare con handicap e, quindi, evitare al medesimo cambiamenti traumatici e dannosi, ciò presuppone che il dipendente nel momento in cui richiede il trasferimento "già assista con continuità il familiare disabile" e non che intenda instaurare ex novo l'assistenza continuativa.

Con l'occasione, si ribadisce, inoltre, quanto già rappresentato con Circolare prot. 2587 del 31 marzo 2006, "Procedure per la concessione dei benefici previsti dalla L.104/92" ed, in



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

particolare, che il trasferimento, ove adottato, riveste natura temporanea, cioè condizionato alla sussistenza di tutti i prescritti requisiti di legge che lo hanno determinato.

La possibilità di reintegro nella sede di provenienza quando dovessero cessare gli obblighi di assistenza vale, quindi, anche per il personale che, ai sensi della L.104/92, aveva acquisito il diritto a raggiungere il distaccamento.

Da ciò, si deve convenire, ne discende la necessità di verificare periodicamente la permanenza delle condizioni di legge che hanno dato diritto al beneficio in questione, fermo restando che tutto quello che attiene sia il riconoscimento dei benefici, sia il controllo in ordine alla sussistenza nonché alla permanenza dei citati presupposti, viene direttamente valutato dall'Amministrazione centrale, secondo le indicazioni già fornite con la surrichiamata circolare n. 2587 del 31/3/2006.

Si rappresenta, infine, che analoghe considerazioni valgono anche per i trasferimenti disposti ai sensi del Dlgs 267/2000, stante che, all'art. 78 comma 6, si prevede che "gli amministratori lavoratori pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, al trasferimento durante l'esercizio del mandato e che la loro richiesta di avvicendamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità."

Il Direttore Centrale
(Sabbelli)